



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO

Via Marchesini, 3 - tel. 0431/80050 - e-mail: ucgrado@mit.gov.it – PEC: cp-grado@pec.mit.gov.it

TABELLE MINIME DI ARMAMENTO

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Grado, sottoscritto

VISTO il DPR 435/1991 di approvazione del “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;

VISTI i sottonotati provvedimenti di legge, finalizzati a prevenire/ridurre al minimo l'affaticamento del lavoratore marittimo garantendo adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia della nave e della navigazione svolta:

- a) D.lgs. 271/1999 (di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali);
- b) D.lgs. 108/2005 (di attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare);
- c) D.lgs. 81/2008 in data 09/04/2008 (di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

VISTA il Dispaccio prot. 4130566 in data 11/05/1987 dell'allora Ministero della Marina Mercantile;

VISTO il D.P.R. 18/04/2006, n. 231 con il quale vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi;

VISTO il D.lgs. 71/2015, di attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;

VISTA la Circolare Titolo: Personale Marittimo - Serie: Tabelle di armamento n. 001, del 20.10.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante “Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza del naviglio mercantile e da pesca nazionale”;

CONSIDERATO che la citata circolare, nell'individuare il campo di applicazione ovvero le tipologie di unità soggette (para 2.A.1), prescrive al para 2.A punto 3), che *“Per le unità di cui al punto 2) e per le unità non rientranti nel campo di applicazione di cui al punto 1), la tabella di armamento sarà determinata dalle competenti Autorità marittime, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili”*;

VISTO il Dispaccio prot. n° 96471 in data 1° agosto 2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale viene indicata la competenza dell'Autorità

marittima a stabilire le tabelle di armamento del naviglio escluso dal campo di applicazione della circolare n° 001/2010 nel rispetto, comunque, dei criteri di sicurezza applicabili in essa enunciati;

VISTO in particolare, i vigenti titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 260 “**Capo barca per il traffico locale**”, 273 “**Motorista abilitato**” e 274 “**Marinaio motorista**” del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione;

VISTI il verbale della pubblica consultazione avvenuta in data 19/04/2022, nel quale sono riportate le esigenze e le valutazioni espresse dalle associazioni sindacali nonché dai rappresentanti delle società armatrici intervenute, in merito alla determinazione delle tabelle minime d’armamento di sicurezza delle unità di bandiera nazionale adibite o impiegate nel circondario marittimo di Grado, entro le tre miglia dalla costa (ex articolo 1, punto 41, DPR 435/91; *navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa*);

RITENUTO opportuno, per quanto precede, definire con il presente provvedimento la composizione qualitativa e quantitativa delle tabelle minime di sicurezza in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all’impiego delle unità adibite alla navigazione locale ex articolo 1, punto 41, DPR 435/91 sopracitato, anche dando così attuazione al disposto di cui all’art. 426 Reg. Cod. Nav. nel rispetto di quanto statuito a livello internazionale dall’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) con la Risoluzione dell’Assemblea n° 849(20) del 27.11.1997 sul miglioramento continuo degli standard di sicurezza a bordo delle unità mercantili e sul principio delle “*lessons learned*”;

VISTO gli articoli 81 e 317 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59 e 426 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA la responsabilità attribuita *ex lege* al Comandante del porto di stabilire la composizione minima qualitativa e quantitativa dell’equipaggio, al fine di garantire prioritariamente la sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo delle unità di bandiera nazionale adibite o impiegate nell’ambito nel Circondario marittimo di Grado entro le tre miglia dalla costa in relazione alle caratteristiche, alla destinazione ed all’impiego delle stesse;

ORDINA

Articolo 1

(Approvazione delle tabelle minime di armamento di sicurezza)

1. Sono approvate, le annesse tabelle minime di sicurezza, da ritenersi parte integrante della presente ordinanza, per le tipologie di unità di seguito elencate, impiegate in navigazione locale ex articolo 1, punto 41, DPR 435/91:

- a) nave passeggeri inferiore a 25 t.s.l. (tabella 1);
- b) galleggiante motopontone (tabella 2);
- c) rimorchiatore inferiore a 100 t.s.l. ma superiore a 10 t.s.l., non impiegata in servizio di concessione di rimorchio portuale (tabella 3);
- d) rimorchiatore inferiore o uguale a 10 t.s.l., non impiegata in servizio di concessione di rimorchio portuale (tabella 4).

2. Nel caso in cui le unità di cui al comma 1 siano dotate di mezzi collettivi di salvataggio, il numero di marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio (MAMS) deve essere corrispondente a quello indicato nel pertinente certificato di sicurezza.

Articolo 2

(Criteri per l'individuazione delle tabelle applicabili)

1. Ai fini dell'individuazione della consistenza minima dell'equipaggio, un'unità è considerata debitamente armata in sicurezza se a bordo risultano imbarcati ed effettivamente impiegati i membri di equipaggio per come stabilito nelle tabelle annesse alla presente ordinanza, applicabili in funzione della tipologia/impiego e della certificazione posseduta (licenza di navigazione, navigabilità, annotazioni di sicurezza, ecc.) da ciascuna unità.

Articolo 3

(Limiti di applicazione delle tabelle minime di armamento annesse all'ordinanza)

1. Le tabelle minime d'armamento annesse alla presente ordinanza devono intendersi determinate ai soli fini della sicurezza della navigazione per l'espletamento del servizio cui le unità sono destinate, purché i servizi di manutenzione ordinaria/straordinaria, pulizia e mensa siano garantiti da strutture di terra. La durata dei turni di lavoro non potrà eccedere i limiti prescritti *ex lege* e le ore di riposo dovranno essere fruite presso strutture di terra.
2. Qualora l'unità sia dotata di spazi di vita, alloggi, cucine e servizi igienici adeguati e certificati e l'armatore intenda impiegare l'unità su più turni di lavoro con permanenza a bordo dell'equipaggio, la tabella minima d'armamento dovrà essere determinata per ogni singola unità a cura dell'Autorità marittima e previa specifica istanza della società armatrice ai sensi della circolare 001/2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto in premessa citata, nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili in essa enunciati.

Articolo 4

(Verifiche di rispondenza e rilascio delle spedizioni)

1. Alle unità cui si applica la presente ordinanza, che non risultino conformi alle previsioni delle tabelle annesse, e che, pertanto, siano considerate non armate in sicurezza, sono negate le spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione e dell'articolo 426 del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 5

(Termine temporale di adeguamento)

1. Le unità per le quali sia stata già determinata, con provvedimento antecedente, la tabella minima di armamento, dovranno adeguarsi alle intervenute previsioni entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Le unità cui siano già state rilasciate le spedizioni alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e siano già impegnate in attività lavorativa dovranno adeguarsi alle

previsioni della presente ordinanza entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. Trascorso infruttuosamente il termine suddetto, le stesse unità dovranno intendersi a tutti gli effetti non rispondenti ai requisiti di sicurezza stabiliti.

Articolo 6 (entrata in vigore)

1. La presente ordinanza entra in vigore alle ore 08.00 del giorno 01/07/2022.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria di porto e la pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/grado nella sezione "ordinanze".
3. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi di legge.

Grado, data di apposizione della firma digitale

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro il termine di trenta giorni (artt. 1 e 2 DPR 1199/1971). Inoltre, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar entro il termine di sessanta giorni (artt. 29 e 41 D.lgs. 104/2010) oppure, in alternativa, avverso il provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni (artt. 8 e 9 DPR 1199/1971).

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Michele TORRACCA
(firmato digitalmente)

TABELLA 1: NAVE **PASSEGGERI** INFERIORE A 25 TSL IMPIEGATA IN NAVIGAZIONE NAZIONALE LOCALE (una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune del lo Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa).

N. passeggeri	TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
sino a 50	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Marinaio	(1)
da 51 a 150	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 01 Marinaio	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Marinaio n. 01 Mozzo (3)	
da 151 a 225	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 01 Marinaio n. 01 Mozzo	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Marinaio n. 01 Mozzo (3) n. 01 Mozzo	
oltre 225	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 02 Marinai n. 01 Mozzo (3) n. 01 Mozzo	(1) (2)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa (B) è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.

(2) Con l'aggiunta di un marinaio per ogni gruppo di 50 passeggeri (o frazione) eccedente i 225 passeggeri.

(3) Che abbia effettuato almeno 6 mesi di navigazione in servizi di coperta.

TABELLA 2: GALLEGGIANTE MOTOPONTONE IMPIEGATO IN NAVIGAZIONE LOCALE.

	TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Mozzo	(1)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa (B) è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.

TABELLA 3: RIMORCHIATORE INFERIORE A 100 TSL MA SUPERIORE A 10 TSL NON IMPIEGATO IN SERVIZIO DI RIMORCHIO PORTUALE IN CONCESSIONE IN NAVIGAZIONE LOCALE.

	TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Marinaio	(1)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa (B) è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo;
- sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.

TABELLA 4: RIMORCHIATORE INFERIORE O UGUALE A 10 TSL NON IMPIEGATO IN SERVIZIO DI RIMORCHIO PORTUALE IN CONCESSIONE IN NAVIGAZIONE LOCALE.

	TABELLA DI ARMAMENTO ORDINARIA (A) (*)	TABELLA DI ARMAMENTO ALTERNATIVA (B) (*)	NOTE
	n. 01 Comandante n. 01 Direttore di macchina	n. 01 Comandante / Direttore di macchina n. 01 Mozzo	(1)

(*) I titoli professionali marittimi posseduti dal Comandante e Direttore di macchina sono da intendersi quelli di cui al Capo IV e Capo V del R.C.N. (artt. 248 e segg.), in relazione alla stazza ed alla potenza (kW) della nave.

(1) La Tabella di armamento alternativa (B) è applicabile esclusivamente quando:

- il Comandante risulti in possesso di idoneo titolo professionale di macchina ed eserciti contemporaneamente entrambe le mansioni di bordo; sia assolto il soddisfacimento dei requisiti tecnici di comandi centralizzati da attestarsi a cura dell'Autorità marittima.